

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

06/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Emergenza neve – DPCM 8 febbraio 2012 – Le procedure per il rimborso delle spese che saranno sostenute	2
Trasmissione dei dati sui debiti fuori bilancio entro il 29 febbraio 2012 – Corte dei Conti Sezione Autonomie, nota 16.1.2012, n. 220	3
Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo e violazione dell'articolo 334 del Codice Penale – Direttiva 25 gennaio 2012, Prot. n. 300/A/580/12/101/20/21/4 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza	3
Trasmissione delle certificazioni di bilancio: Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Finanza Locale – Comunicato 8 febbraio 2012	4
I compensi ISTAT sono esclusi dai vincoli di contenimento di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 – Corte dei conti per il Veneto deliberazione n.26/2012	5
Assunzioni Stagionali disciplinate dall'art. 208 del Codice della Strada – Deliberazione n. 21/2012/PAR della Corte dei Conti della Regione Lombardia	6

Emergenza neve – DPCM 8 febbraio 2012 – Le procedure per il rimborso delle spese che saranno sostenute

In data 8 febbraio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un decreto che dispone il coinvolgimento delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza maltempo.

Il compito di coordinare a livello nazionale tutti gli interventi necessari è stato affidato al Capo Dipartimento della Protezione civile, che con una nota del dipartimento della Protezione Civile dell'8 febbraio ha fornito le indicazioni potranno essere seguite dai Comuni per il riconoscimento delle attività straordinarie in emergenza e per il rimborso delle spese che saranno sostenute.

In particolare la Protezione Civile invita le Regioni ad attivare ogni necessaria misura preventiva richiedendo anche al Sistema Nazionale l'attivazione di risorse pubbliche e private .

Infatti le Regioni, qualora non potessero fronteggiare adeguatamente la situazione prevista o in atto con i beni, i mezzi ed i materiali disponibili al Sistema regionale di protezione civile, possono trasmettere richiesta di concorso al Dipartimento della protezione civile, specificando la tipologia ed il quantitativo dei mezzi, dei materiali e dei beni di cui necessitano, con indicazione delle relative località di destinazione.

Il Dipartimento della protezione civile, verificata preventivamente la disponibilità delle risorse richieste nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile, provvederà alla attivazione delle stesse nel più breve tempo possibile.

Qualora le risorse in questione non siano disponibili nel Sistema nazionale di protezione, il Dipartimento della protezione civile, in modi e tempi compatibili con le esigenze, può autorizzare la Regione interessata a fare ricorso a privati.

In tal caso la Regione provvede al reperimento dei mezzi, dei beni e dei materiali per i quali ha ottenuto l'autorizzazione direttamente dal libero mercato, attraverso le strutture regionali dipendenti, ovvero - qualora la situazione sia di diffusa e generalizzata criticità - attraverso i Sindaci dei Comuni interessati, ovvero attraverso i Centri di coordinamento istituiti a livello provinciale, In questo caso il ricorso a mezzi, beni e materiali privati deve avvenire facendo ricorso a tutti gli strumenti di urgenza previsti dalla normativa vigente e nel rispetto del principio di economicità della spesa.

A tal fine le Amministrazioni e gli Enti che procederanno al convenzionamento dei privati dovranno avere cura di prevedere apposita clausola per la verifica di congruità a posteriori delle condizioni economiche praticate, in relazione anche alle speciali circostanze in cui la fornitura è stata eseguita.

Al termine della criticità in atto le Regioni potranno inviare al Dipartimento della Protezione Civile un prospetto riepilogativo degli oneri sostenuti per consentire l'adozione di apposita ordinanza a copertura degli oneri.

Trasmissione dei dati sui debiti fuori bilancio entro il 29 febbraio 2012 – Corte dei Conti Sezione Autonomie, nota 16.1.2012, n. 220

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la nota n. 220 del 16 gennaio 2012 ha inviato ai Comuni ed alle Province la richiesta dei dati relativi ai debiti fuori bilancio e ai disavanzi di amministrazione del l'esercizio 2011 al fine di acquisire i dati necessari per la predisposizione, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 22.12.1981 convertito nella L. 26.2.1982 n. 51, della relazione al Parlamento dei risultati dell'esame compiuto sulla finanza locale e sugli Enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo o rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio.

Qualora non siano stati riconosciuti debiti fuori bilancio il questionario deve essere comunque compilato e restituito con l'indicazione "negativo".

Il questionario, compilato in ogni sua parte e con l'indicazione del nome dell'ente e dei riferimenti del funzionario referente, dovrà essere restituito, entro il 29 febbraio 2012, esclusivamente via email all'indirizzo: indebitamento.sezioneautonomie@corteconti.it

Non devono essere inviate le delibere di riconoscimento dei debiti.

Le Istruzioni per la compilazione del questionario ed il questionario stesso, in formato elettronico sono reperibili su www.corteconti.it/utilita/questionari_enti_locali.

Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo e violazione dell'articolo 334 del Codice Penale – Direttiva 25 gennaio 2012, Prot. n. 300/A/580/12/101/20/21/4 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Il Ministero dell'Interno ha emanato una Direttiva per risolvere le diverse interpretazioni date da organi di polizia stradale in ordine alle sanzioni applicabili nei confronti della persona che circoli alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, secondo le disposizioni degli articoli 213 e 214 Codice della Strada.

Circolazione di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo

Nei confronti della persona, sia essa il trasgressore nominato custode, il proprietario affidatario del veicolo sequestrato ovvero persona diversa dal custode, sorpresa a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 C.d.S., trovano sempre applicazione le disposizioni dell'art. 213, comma 4, C.d.S.

Qualora a far circolare il veicolo sia lo stesso custode, la sanzione di cui trattasi, secondo un recente ed autorevole orientamento giurisprudenziale, non concorre con quella dell'art. 334 C.P. in quanto la disposizione del Codice della Strada, essendo norma speciale, prevale su quella dello stesso art. 334 C.P.

e ciò anche in ragione dell'assenza di una precisa clausola di riserva penale che non è presente nell'art. 213 C.d.S.

Naturalmente, tuttavia, le sanzioni dell'art. 334 C.P. restano comunque applicabili ove la condotta del custode che fa uso del veicolo non sia limitata alla mera utilizzazione dello stesso, attraverso la sua circolazione sulla strada, ma sia caratterizzata da attività ulteriore che manifesta chiaramente la volontà di distruggerlo o di disperderlo o comunque di sottrarlo definitivamente all'esecuzione della confisca amministrativa.

In ogni caso, inoltre, nei confronti della persona nominata custode che, anche allo scopo di favorire l'abusiva circolazione con il veicolo oggetto del sequestro, abbia provveduto a rimuovere i sigilli apposti dall'organo di polizia stradale che aveva disposto il sequestro amministrativo, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 C.P. che, in nessun caso, possono determinare conflitto apparente di norme con le disposizioni dell'art. 213, comma 4, del Codice della Strada.

Circolazione di veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Le indicazioni operative sopra riportate trovano parziale applicazione anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Sia pure per ragioni diverse, chiarite da recenti indirizzi giurisprudenziali in materia, infatti, in caso di abusiva circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214, nei confronti della persona nominata custode ovvero che comunque conduce il veicolo sottoposto a fermo avendo consapevolezza della misura limitativa della circolazione, trovano applicazione le sole sanzioni del comma 8 dell'art. 214 C.d.S.

Resta, in ogni caso, esclusa l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 334 CP che, essendo riferibili solo ai veicoli oggetto di sequestro, non possono in nessun caso trovare estensione analogica ai casi di fermo amministrativo.

Infatti, le due misure interdittive della circolazione di cui agli artt. 213 e 214 C.d.S., avendo presupposti e finalità completamente diverse, non possono in nessun caso essere assimilate tra loro ai fini dell'applicazione delle richiamate sanzioni di cui all'art. 334 CP. In tal senso, il rinvio alle procedure del sequestro amministrativo contenuto nell'art. 214, comma 1-ter, del Codice della Strada, serve solo per definire le procedure di applicazione delle due misure ma, in nessun caso, può determinarne una completa identità.

Come per il caso del sequestro amministrativo, invece, anche in caso di rimozione dei sigilli apposti dagli organi di polizia stradale su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 C.d.S., trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 CP.

Trasmissione delle certificazioni di bilancio: Ministero dell'Interno – Direzione Centrale Finanza Locale – Comunicato 8 febbraio 2012

In relazione alla trasmissione delle certificazioni di bilancio ex articolo 161 del tuel 267/2000 il Ministero dell'Interno ricorda che la sola ricevuta di invio della certificazione tramite pec non è sufficiente ad assolvere l'adempimento in quanto il buon esito della trasmissione e acquisizione dei dati viene comunicato con un apposito messaggio di posta elettronica proveniente dal seguente indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it avente come oggetto la seguente dicitura "Elaborazione

certificato:.....ente:..... anno:..... analogamente, in presenza di un qualsiasi errore che impedisca una corretta trasmissione e/o acquisizione dei dati, verrà inviato un messaggio di errore dal predetto indirizzo.

La verifica circa la corretta trasmissione potrà essere fatta agevolmente anche consultando le pagine del sito internet di questa Direzione centrale www.finanzalocale.interno.it al link "[certificati consuntivi e quadro di deficitarietà strutturale](#)", in quanto i certificati correttamente trasmessi sono disponibili per la visualizzazione. Relativamente alle certificazioni al rendiconto dell'anno 2010, non essendo ancora visualizzabili i dati sul sito internet ma solo una pagina descrittiva, la verifica potrà essere fatta tenendo conto che:

- ad una corretta trasmissione corrisponde la locuzione: *Certificato caricato regolarmente in banca dati ma non ancora visualizzabile* sulla pagina descrittiva;
- ad una non corretta o non avvenuta trasmissione corrisponde la locuzione: *Non sono presenti dati relativi ai quadri per l'ente selezionato* sulla pagina descrittiva.

I compensi ISTAT sono esclusi dai vincoli di contenimento di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 – Corte dei conti per il Veneto deliberazione n.26/2012

In analogia con quanto sostenuto anche da altre Sezioni Regionali, anche la Corte dei Conti del Veneto è giunta alla conclusione che a prescindere dalle concrete modalità di erogazione, trattandosi di finanziamenti statali a destinazione vincolata, le risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse dai vincoli di contenimento della spesa di personale.

Il contributo forfettario statale per le rilevazioni ISTAT è specificamente vincolato alle operazioni di censimento che si manifestano ciclicamente secondo la cadenza prevista dalla legge.

L'operazione di censimento costituisce adempimento obbligatorio per legge e priva gli Enti di qualsiasi facoltà discrezionale amministrativa.

Inoltre i "contributi censuari" di derivazione statale vengono trasferiti dall'ISTAT agli Enti interessati e, quindi, non gravano sui bilanci comunali. Del resto, avvalendosi delle strutture comunali, l'ISTAT realizza un'economia di spesa, poiché risparmia le risorse che avrebbe dovuto investire per affidare a rilevatori esterni le operazioni censuarie.

Infine, la normativa vigente in materia stabilisce che i suddetti contributi debbono essere esclusi dal patto di stabilità interno.

Pertanto il Collegio non può far altro che ribadire che esse non sono soggette al blocco sancito dall'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 dal momento che tali somme sono già state stanziare nel bilancio dello Stato e quindi già conteggiate agli scopi dei saldi della finanza pubblica e, inoltre, le stesse spese sono state specificatamente escluse dai limiti del patto di stabilità: dalle norme sul contenimento delle spese di personale, risulta chiaro quindi come il legislatore abbia posto una particolare attenzione a tali emolumenti, affinché non vi siano ostacoli né allo svolgimento delle attività censuarie e neppure alla liquidazione delle somme spettanti, posto che le stesse non presentano margini di discrezionalità, essendo già stato definito l'importo da erogare alle singole amministrazioni.

Assunzioni Stagionali disciplinate dall'art. 208 del Codice della Strada – Deliberazione n. 21/2012/PAR della Corte dei Conti della Regione Lombardia

L'art. 208, comma 5-*bis* del Codice della strada dispone che una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato o a forme flessibili di lavoro.

Si pone dunque il problema se le spese relative ad assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale, effettuate in virtù della norma sopra citata, possano derogare al limite fissato dall'art. 4, comma 102 della legge 12 novembre 2011 n.183, integrante l'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, che estende agli enti locali l'obbligo di riduzione della spesa per assunzioni di personale nelle forme flessibili nella misura del 50% della spesa di personale sostenuta allo stesso titolo nell'esercizio 2009.

Osserva preliminarmente la Corte che occorre evidenziare che non esiste allo stato della legislazione una nozione di "spesa di personale" univoca e costante, estensibile ad ogni effetto di norma finanziaria. Vale anzi il contrario: la nozione di spesa di personale è "ambulatoria", nel senso che il suo significato concreto deve essere determinato con riferimento alla singola disposizione di legge cui il caso si riferisce, proprio in ragione di una carenza di sistematicità della locuzione che ricorre in varie legislazioni finanziarie stratificatesi nel tempo.

Ad ulteriore riprova dell'assenza di una precisa nozione di spesa di personale, si considerino ad esempio le somme derivanti dall'attività di recupero dell'imposta ICI .

Queste sono, da un lato, considerate escluse dagli aggregati di spesa per il personale a cura delle linee guida formulate dalla Sezione Autonomie per la compilazione dei questionari sui bilanci e sui consuntivi trasmessi dagli enti locali, ai fini del calcolo della spesa storica *ex art.* 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ma, dall'altro, rientrano nel tetto delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, la cui invarianza è prescritta dall'art. 9 comma 2 *bis* del D.L. 31 maggio 2010, n.78.

Per quanto riguarda il caso specifico delle assunzioni a carico delle risorse *ex art.* 208 del Codice della Strada, l'assunto che le somme destinate alle assunzioni stagionali di personale utilizzato in servizi connessi alla circolazione stradale, siano provenienti dal fondo speciale costituibile ai sensi dell'art. 208 comma 5 *bis* del Nuovo Codice della Strada e siano, pertanto, auto-alimentate con risorse proprie del comune non incluse nell'aggregato della spesa di personale ai fini del calcolo *ex art.* 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (il comune è soggetto al Patto di stabilità), non dirime la questione circa il computo di dette assunzioni nel limite della spesa per assunzioni a tempo determinato per il 2012.

Secondo la Corte le disposizioni sopra ricordate non disciplinano in forma derogatoria, o speciale, i limiti assunzionali per particolari categorie di lavoratori dipendenti degli enti locali, bensì si limitano ad individuare una fonte di finanziamento facoltativo per le assunzioni stagionali e flessibili destinate a servizi connessi con le funzioni di Polizia Locale.

Inoltre se la norma *de qua* possa potenzialmente prestarsi a sostenere talune spinte espansionistiche della spesa pubblica in favore del personale da assumere con contratti stagionali o flessibili, l'interpretazione derogatoria della disciplina vincolistica impinge con gli immanenti obiettivi di finanza pubblica declinati dalla legge di Stabilità e dalla legislazione finanziaria dell'emergenza.

In buona sostanza, le disposizioni limitative della spesa di personale, sostenibile per le assunzioni con rapporto di lavoro a progetto o flessibile, sono coordinabili e compatibili con le norme di copertura della predetta spesa finanziata con risorse a destinazione specifica: le une (artt. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 e 4 comma 102 della legge di Stabilità) disciplinano i vincoli assunzionali; le altre (art. 208 comma 5 *bis* Codice della Strada) i canali di finanziamento delle assunzioni stagionali che l'ente può compiere.

In conclusione, gli enti locali dovranno uniformarsi al principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile e, nell'ambito della propria autonomia e delle esigenze funzionali, dovranno programmare il piano delle assunzioni con le forme di lavoro "flessibile" nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta allo stesso titolo per l'anno 2009, anche con riferimento alle assunzioni stagionali disciplinate dall'art. 208 comma 5 *bis* del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Bergamo, 13 febbraio 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord